

Al **Presidente della Giunta Regionale del Veneto**, Luca Zaia
All'**Assessore regionale all'ambiente**, Maurizio Conte
Al **Presidente della VII Commissione del Consiglio Regionale del Veneto**, Nicola Ignazio Finco
Al **Presidente della Provincia di Verona**, Giovanni Miozzi

Al **Ministro dello Sviluppo Economico**, Paolo Romani
Ai **Consiglieri del CdA dell'AATO Veronese**
Ai **Sindaci dei Comuni consorziati dell'AATO Veronese**
Ai **Presidenti dei Comitati Consultivi degli Utenti delle AATO del Veneto**

Assemblea del Comitato Consultivo degli Utenti dell'AATO Veronese n. 4 del 5 ottobre 2010

Deliberazione n. 2 del 5 ottobre 2010

Oggetto: Parere del Comitato Consultivo degli Utenti dell'AATO Veronese in merito alle recenti modifiche normative di livello nazionale ed al processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato in atto.

In qualità di organo avente una propria autonomia all'interno dell'Autorità cui appartiene e nell'esercizio della funzione di controllo della qualità del servizio e di tutela dell'utente espressamente affidatagli dal Regolamento istitutivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge della Regione Veneto n. 5 del 1998 e del generale *favor* che l'ordinamento comunitario e quello nazionale riconoscono agli strumenti di partecipazione degli utenti e delle loro rappresentanze alla gestione dei servizi pubblici locali,

Il Comitato intende esprimersi in merito alle recenti modifiche normative di livello nazionale ed al processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato in atto:

- supportando quanto già deliberato dall'Assemblea d'Ambito con deliberazione n. 2 del 18 maggio 2010;
- ribadendo con forza:
 - a) la natura del bene acqua come "bene comune, pubblico e non mercificabile";
 - b) la conseguente esclusione del pubblico servizio ad esso inerente dall'area dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'art. 23 bis della legge n. 133 del 2008;
 - c) la necessità del consolidamento di un modello politico e sociale ispirato ai principi di universalità e di solidarietà del suo utilizzo che deve essere effettuato salvaguardando i diritti fondamentali della persona e le aspettative delle generazioni future, mediante atti costantemente indirizzati al risparmio e al rinnovo della risorsa.

PRIMA DELIBERAZIONE

VISTA la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni di cui agli artt. 117 e 118 Costituzione;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 5 del 1998 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" che ha individuato gli ambiti territoriale ottimali, le forme e i modi di cooperazione ed istituzione delle Autorità d'Ambito, i rapporti tra le Autorità d'Ambito e i soggetti gestori, la programmazione degli interventi, la tariffa e previsto i comitati consultivi degli utenti;

VISTO il Regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti dell'AATO Veronese, approvato dal CdA dell'AATO n. 62 del 18 novembre 2009, esecutiva, secondo il cui art. 3, il Comitato:

- svolge un ruolo di consultazione a supporto dell'Autorità nel garantire il controllo del servizio idrico integrato;
- agevola il rapporto di scambio di informazioni tra utenti e l'autorità;

VISTO l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui il conferimento delle funzioni amministrative avviene nell'osservanza dei principi fondamentali di sussidiarietà (lettera a), di efficienza e di economicità (lettera c); di cooperazione (lettera d); di responsabilità ed unicità dell'amministrazione (lettera e), di adeguatezza (lettera g) e di differenziazione (lettera h), di autonomia organizzativa degli enti locali (lettera l);

VISTO l'art. 23 bis della legge n. 133 del 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 135 del 2009 convertito con legge n. 166 del 2009, **secondo cui l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (tra cui si vorrebbe far rientrare quello di erogazione e utilizzo dell'acqua) deve sempre avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica e le gestioni "in house" già affidate conformemente ai principi comunitari dovrebbero improrogabilmente cessare al 31 dicembre 2011, salvo che le società di gestione non provvedano alla cessione di almeno il 40 % del proprio capitale ad imprese private;**

CONSIDERATO che la scadenza originale di tali contratti era fissata al 15 febbraio 2031 e che su tale durata contrattuale le società avevano iniziato ad organizzare la loro attività anche dal punto di vista del reperimento delle necessarie risorse finanziarie per garantirne lo sviluppo lungo tutto l'arco temporale del contratto, anche nell'ottica della realizzazione degli investimenti previsti nel piano d'ambito;

CONSIDERATO che la società Acque Veronesi Scarl, per effetto delle citate modificazioni legislative, nel mese di gennaio 2010 ha manifestato difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a realizzare le opere del piano operativo triennale approvato dall'assemblea d'ambito il 14 dicembre 2009;

RICORDATO che è compito dell'AATO e del Comitato Consultivo degli Utenti controllare che sia garantita la continuità e la qualità del servizio essenziale e il rispetto dei contratti di servizio che prevedono la realizzazione delle opere previste nel piano d'ambito approvato e che tengono conto sia delle esigenze attuali che del rispetto dell'ambiente e delle generazioni future;

RITENUTO, inoltre, il carattere peculiare e speciale del servizio di erogazione del bene acqua rispetto a tutti gli altri servizi pubblici locali;

CONSIDERATA l'importanza della risorsa come essenziale alla vita stessa e di massimo interesse pubblico;

RITENUTO rispondente al massimo dell'interesse generale perseguibile che la gestione di questo servizio sia, pubblica; che le pubbliche amministrazioni non debbano comunque mirare alla realizzazione di un profitto di tipo economico dall'erogazione di questo servizio alla popolazione (che si potrebbe altrimenti configurare come una forma di tassazione indiretta) e che eventuali risparmi gestionali debbano essere riconosciuti direttamente ai cittadini mediante opportune successive riduzioni tariffarie o mediante l'aumento della qualità del servizio erogato a parità del prezzo applicato, così come al momento di fatto avviene per le due società di gestione affidatarie "in house" nel nostro ambito territoriale, società che, ai sensi dei rispettivi statuti societari, non possono distribuire utili alle amministrazioni ed alle società pubbliche proprietarie delle loro azioni;

RICHIAMATA, ulteriormente, la risoluzione del Parlamento Europeo sul libro verde sui servizi d'interesse generale (COM(2003) 270 - 2003/2152(INI)), in particolare laddove si ritiene necessario, alla luce dei problemi verificatisi con la liberalizzazione di taluni settori, valutare in maniera pluralistica e aperta l'impatto sull'occupazione, le necessità degli utenti, la sicurezza, l'ambiente e la coesione sociale e territoriale prima di avviare nuove fasi di liberalizzazione, rilevando che la liberalizzazione di servizi pubblici chiave e l'introduzione della concorrenza hanno,

in taluni casi, comportato notevoli vantaggi ai consumatori in termini d'innovazione, qualità, scelta e prezzi più bassi, mentre in altri casi l'esistenza dei servizi pubblici è stata messa a repentaglio dal gioco dei meccanismi del mercato;

CONSIDERATO che rimane da compiere una valutazione approfondita delle ripercussioni di eventuali forzate liberalizzazioni in questa materia, in considerazione del fatto che le posizioni dominanti e gli abusi di mercato possono inficiare sia la libertà di mercato che il buon funzionamento dei servizi di interesse generale, quali nella fattispecie il servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che molteplici comuni dell'ATO Veronese hanno adottato provvedimenti deliberativi che vanno nella direzione del mantenimento della gestione pubblica dell'acqua;

All'unanimità dei voti dei presenti, resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente atto, quanto segue:

1. DI DICHIARARE l'acqua:

- un bene comune indispensabile per la vita, che deve essere messo a disposizione di tutti gli esseri umani secondo criteri di solidarietà e parità sociale, di risparmio e rinnovo della risorsa, di salvaguardia delle aspettative delle generazioni future, e non mercificabile;
- un diritto universale, inviolabile, inalienabile ed indivisibile che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall'art. 2 della Costituzione Italiana;

2. DI RITENERE che la gestione del servizio idrico integrato debba essere caratterizzata da una grande attenzione al territorio e da una puntuale vicinanza alle amministrazioni locali, che sono e restano i primi interlocutori della cittadinanza in ordine all'acqua potabile, alle fognature ed alla depurazione;

3. DI RITENERE che la gestione del servizio idrico integrato non debba essere considerata un'attività che produca guadagni, ma che deve essere incentrata nel perseguimento dell'interesse pubblico di tutta la popolazione dell'ambito territoriale ottimale;

4. DI RITENERE tuttora validi ed irrinunciabili gli obiettivi che hanno fino ad oggi guidato l'attività dell'Autorità d'ambito Veronese istituita con legge regionale nell'esercizio di una specifica competenza regionale;

5. DI RIBADIRE con forza che la tipologia di affidamento ritenuta rispondente ai criteri enunciati sia quella "tutta pubblica",

6. DI PROPORRE un rafforzamento e consolidamento della partecipazione delle rappresentanze dei consumatori e degli utenti all'attività di controllo della qualità dei servizi e delle tariffe, dell'economicità ed efficienza della gestione da parte degli enti gestori e della rispondenza del servizio alle esigenze della popolazione e ai criteri sopra enunciati, anche attraverso un'azione di verifica dell'attuazione del comma 461 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (ancora oggi largamente disatteso);

7. DI RITENERE necessario che i due affidamenti già effettuati a favore di Acque Veronesi Scarl e di Azienda Gardesana Servizi SpA vengano mantenuti fino alla loro naturale scadenza contrattuale, per garantire la realizzazione delle opere e degli investimenti programmati e la continuità di una gestione;

8. DI RITENERE necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 23 bis della legge n. 133 del 2008, che possa consentire l'esclusione del bene acqua e della sua erogazione dalla previsione di necessaria privatizzazione della gestione di cui al comma 8 del medesimo articolo, tantopiù quando tale gestione risulti efficiente e rispondente alle esigenze del territorio, secondo quanto già legittimamente ed efficacemente disposto con la legge regionale n. 5 del 1998.

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale del

Veneto Luca Zaia; all'Assessore regionale all'ambiente, Maurizio Conte; al Presidente della VII Commissione del Consiglio Regionale del Veneto, Nicola Ignazio Finco; al Presidente della Provincia di Verona, Giovanni Miozzi; al Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani; ai consiglieri del CdA dell'AATO Veronese; ai Sindaci dei Comuni consorziati dell'AATO Veronese; ai Presidenti dei Comitati Consultivi degli Utenti delle AATO del Veneto.

SECONDA DELIBERAZIONE

VISTO il nuovo art. 2, comma 186 bis della legge n. 191 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 25 marzo 2010, n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" che nel testo aggiornato dispone che:

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

CONSIDERATO che l'Autorità d'ambito risulta, al momento attuale, soppressa a far data dal 31 dicembre 2010 e che, in assenza di provvedimenti legislativi regionali o nazionali, a far data dal 1 gennaio 2011 verrà a mancare il soggetto delegato alla definizione e modificazione delle tariffe, all'approvazione dei progetti, al controllo dell'operato del gestore, al trasferimento dei fondi regionali ai soggetti beneficiari, etc.;

CONSIDERATO che l'Autorità d'Ambito è stata regolarmente istituita in base alla legge regionale n. 5 del 1998 e nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

RITENUTO che l'Autorità d'Ambito ha fino ad oggi bene operato secondo criteri di efficienza ed economicità, che essa rappresenta nel concreto l'applicazione dei principi di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di adeguatezza e di differenziazione che devono informare il conferimento delle funzioni amministrative e sono espressione dell'autonomia organizzativa dei Comuni consorziati;

CONSIDERATO, inoltre e comunque, che la situazione di stallo istituzionale e gestionale che si è venuta a creare - che vede, da un lato, la scadenza anticipata del contratto di servizio alle due società di gestione concessionarie e, dall'altro, la soppressione dell'Autorità d'ambito, soggetto committente di entrambe le società - rende pressoché impossibile garantire la gestione secondo il piano pluriennale approvato e i termini contrattuali precedentemente pattuiti (tanto in tema di investimenti da realizzare che di livelli minimi di qualità del servizio da garantire);

RITENUTO indispensabile e in linea con la disciplina costituzionale che si realizzino modelli locali capaci di dare risposte alle esigenze delle singole realtà territoriali e che non si adottino modelli astratti, strumentali alla soluzione di problematiche connesse ad altre realtà regionali.

All'unanimità dei voti dei presenti, resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente atto, quanto segue:

1. DI CHIEDERE al Consiglio regionale di esercitare le competenze conferitegli dal medesimo comma 186 bis confermando la competenza dell'AATO all'esercizio delle funzioni, già spettantegli, per il periodo successivo al 31.12.2010;
2. DI PROCEDERE ad eventuali ridefinizioni organizzative, se ritenute opportune o

necessarie, con tempi e modalità che salvaguardino la continuità e il buon andamento dell'esercizio delle funzioni amministrative già regolamentate con la legge regionale n. 5 del 1998;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale del Veneto Luca Zaia; all'Assessore regionale all'ambiente, Maurizio Conte; al Presidente della VII Commissione del Consiglio Regionale del Veneto, Nicola Ignazio Finco; al Presidente della Provincia di Verona, Giovanni Miozzi; al Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani; ai consiglieri del CdA dell'AATO Veronese; ai Sindaci dei Comuni consorziati dell'AATO Veronese; ai Presidenti dei Comitati Consultivi degli Utenti delle AATO del Veneto.

Viste le due precedenti deliberazioni

CHIEDE AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1. DI INTERVENIRE in sede legislativa al fine di:
 - a) confermare il principio della proprietà pubblica di tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, riconoscendo il diritto umano all'acqua come universale e indivisibile;
 - b) dichiarare l'acqua "bene comune" diritto umano universale ed inviolabile e il servizio idrico un servizio privo di rilevanza economica;
 - c) stabilire che la gestione del servizio idrico integrato è un'attività che non deve generare guadagni per le amministrazioni locali, in quanto si configurerebbero come ulteriori tassazioni, di tipo indiretto, gravanti sugli utenti del servizio;
 - d) di procedere tempestivamente (ad evitare pericolosi vuoti di funzione) alla conferma del conferimento delle funzioni all'AATO esistente o alla sua tempestiva riorganizzazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e, comunque, rafforzando le competenze e la partecipazione al controllo del servizio da parte delle rappresentanze degli utenti;
 - e) garantire la finanziabilità del sistema, anche attraverso forme di garanzia regionale;
2. DI SOSTENERE una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 23 bis secondo cui non rientra nella categoria dei "servizi pubblici locali a rilevanza economica" e, pertanto, non rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23 bis il servizio idrico integrato;
3. DI INTERVENIRE a tutti i livelli istituzionali per ottenere un provvedimento normativo nazionale che disponga la moratoria sull'applicazione dell'art.23-bis fino a quando il referendum per l'acqua pubblica, per il quale sono state consegnate oltre 1.400.000 firme non si sarà svolto e fino a quando la Corte Costituzionale non si sarà pronunciata sul ricorso di incostituzionalità presentato da ben cinque Regioni che ritengono la nuova norma lesiva delle prerogative delle Regioni stesse in materia di servizio idrico;

CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

DI INTERVENIRE con provvedimenti urgenti al fine di garantire, durante l'eventuale periodo transitorio, il proseguo delle attività di realizzazione degli investimenti previsti nei piani d'ambito, che al momento risultano bloccati, parzialmente o totalmente, per la situazione di incertezza giuridica, anche garantendo le banche in merito alla restituzione dei prestiti.